

Codice A1604A

D.D. 11 luglio 2019, n. 362

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata "Pontetto", ubicata nel Comune di Mattie (TO) e gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Mattie (TO) - con nota in data 23 maggio 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 147/2019 del 23 maggio 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Pontetto*, ubicata nella particella catastale n. 7 del foglio di mappa n. 26, censito al C.T. del medesimo Comune di Mattie.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 26 febbraio 2019 – prot. n. 13045, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La sorgente in esame è localizzata lungo il versante che da Punta Nera (2.828 metri s.l.m.), discende verso Nord in direzione del concentrico principale fino a quota 979 metri s.l.m., all'interno del rio Corrente; i limiti laterali del bacino idrografico sono rappresentati, ad Ovest, dallo spartiacque che segue le creste del Monte Rognone, del Monte Genta e del Monte Benetto e, ad Est, dalla cresta dei Sicci.

La sorgente è raccolta all'interno di un manufatto in calcestruzzo con tetto piano, posizionato sulla sponda idrografica sinistra del rio Corrente; a monte del bottino sono presenti due briglie di ritenuta, realizzate in calcestruzzo e pietra. L'acqua afferisce al bottino mediante una tubazione in ferro posta sul muro di fondo del bottino, attraversa una vasca di sedimentazione e, superando una soglia, arriva alla vasca di accumulo dove è presente l'uscita in rete ed il troppo pieno.

La sorgente è impostata nei depositi fluviali costituiti da ciottoli arrotondati in scarsa matrice sabbiosa, sciolti e poco consistenti. L'acquifero che la alimenta presenta una permeabilità elevata per porosità e coinvolge prevalentemente i depositi fluviali in prossimità del rio Corrente posti su substrato impermeabile; l'alimentazione della captazione è garantita dalle acque piovane e di scioglimento delle nevi che si infiltrano e fluiscono principalmente attraverso le coperture superficiali detritiche ma anche dalle acque superficiali provenienti dal rio Corrente.

Il settore circostante la captazione, con particolare riferimento alla zona di monte, è caratterizzato da vaste aree boschive.

Il riferimento per il titolo all'uso della captazione in oggetto è la determinazione della Città Metropolitana di Torino n. 1000-34993/2016 del 19 dicembre 2016 (ex determinazione della Provincia di Torino n. 360-165923/2002).

Non avendo a disposizione serie di dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché la fonte analizzata è sprovvista di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A).

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie complessiva pari a 3.445 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie complessiva pari a 46.180 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 800 metri a partire dall'opera di presa - in modo da includere comunque anche gran parte dei settori di testata del reticolo idrografico superficiale afferente al rio Corrente, responsabile dell'aliquota di alimentazione di sub-alveo - per una superficie complessiva pari a 592.734 metri quadrati.

All'interno della zona di rispetto allargata così come ridefinita sono presenti alcuni edifici isolati privi di allaccio alla rete fognaria pubblica mentre, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii., non risulta necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Elaborato n. 1 – Prog. 5412 - Comune di Mattie – Progetto Definitivo – Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile – Sorgenti: Pontetto – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 21 febbraio 2019, ha trasmesso al Comune di Mattie (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Pontetto*, ubicata nel medesimo Comune di Mattie e gestita dal gestore d'ambito – S.M.A.T S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Mattie (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, esaminata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 26 febbraio 2019, ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (decreto legislativo 31/2001 e ss.mm.ii.) presso il concentrico afferente; nella medesima nota, la stessa Azienda, ha evidenziato che i risultati analitici forniti hanno rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 10 aprile 2019, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato significativi centri di pericolo nell'area di salvaguardia della sorgente così come ridefinita, a parte alcuni edifici isolati privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e alcuni tratti di viabilità sterrati e percorsi da autoveicoli molto di rado: la pericolosità associata a questi elementi è da considerarsi molto bassa e si ritiene che

questi tratti non costituiscano un pericolo per la risorsa idrica captata. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- per gli edifici che rientrano nella zona di rispetto allargata e che non risultano allacciati alla rete fognaria, è necessario che vengano precisati i sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli interventi di messa in sicurezza necessari; tali interventi, da comunicarsi preventivamente all'Ente di Governo dell'Ambito e all'ARPA, dovranno prevedere soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami;
- per gli edifici che rientrano nella zona di rispetto allargata deve essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;
- qualora i terreni ricadenti nell'area di salvaguardia individuata fossero destinati ad uso agricolo è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino;
- qualora i terreni ricadenti nell'area di salvaguardia individuata dovessero essere utilizzati per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006, è vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta mentre, ai sensi del comma 1, lettera m) dello stesso regolamento è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti;
- nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari (articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006);
- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- per quanto riguarda l'eventuale realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dal regolamento regionale 15/R/2006;
- nell'area di salvaguardia individuata dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006.

All'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita non sono presenti attività agricole - essendo le aree caratterizzate prevalentemente da boschi - e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23, in data 6 giugno 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la sorgente potabile denominata *Pontetto*, ubicata nel Comune di Mattie (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri, le piste forestali e le strade sterrate che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica dei centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata individuata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose negli edifici presenti; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nell'area di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti.

Vista la determinazione n. 1000-34993/2016 del 19 dicembre 2016 (ex determinazione della Provincia di Torino n. 360-165923/2002), con la quale la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite la sorgente potabile denominata *Pontetto*, ubicata nella particella catastale n. 7 del foglio di mappa n. 26, censito al C.T. del Comune di Mattie;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 21 febbraio 2019, con la quale è stata trasmessa al Comune di Mattie (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Pontetto*, ubicata nel medesimo Comune di Mattie e gestita dal gestore d'ambito – S.M.A.T S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 26 febbraio 2019 – prot. n. 00 18799;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 10 aprile 2019 – prot. n. 32375;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 147/2019, in data 23 maggio 2019, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 23 maggio 2019 – prot. n. 0001717, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

a) L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Pontetto*, ubicata nel Comune di Mattie (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nella planimetria "*Elaborato n. 1 – Prog. 5412 - Comune di Mattie – Progetto Definitivo – Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile – Sorgenti: Pontetto – Scala 1:2.000*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale planimetria, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmessa tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Mattie (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Mattie – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all'Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Mattie, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso

dalla captazione ed i sentieri, le piste forestali e le strade sterrate che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare i centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata individuata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose negli edifici presenti; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nelle aree di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig